



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 181 /2018

N° 3799 di Protocollo Generale

N° d'ord. 400 Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA	Nr. d'ordine <u>85</u>	del <u>08.03.2018</u>
Ufficio AFFARI LEGALI	Nr. d'ordine <u>5</u>	del <u>08.03.2018</u>
OGGETTO: CAUSA RAGONE VITTORIA BRUNA C/ COMUNE DI MONTALBANO JONICO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV. ROSA GIORDANO PER PROCEDIMENTO AVANTI CORTE DI APPELLO DI POTENZA .		
Visto di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Visto l'art. 147 bis D. Lgs. 267/2000		BILANCIO <u>2018</u> cap.124 impegno n. 711 RR.PP.2016 € 2.667,04
Data _____	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio DAMIANO	

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che la Sig.ra Ragone Vittoria Bruna, a mezzo dell'avv. Nicoletta Donadio con atto del 20.02.2008, acquisito al protocollo dell'ente in data 26.02.2008 con il n. 3501, citava avanti al Tribunale Civile di Matera — Sezione Distaccata di Pisticci - il Comune di Montalbano Jonico all'udienza del 17.06.2008 per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 21.06.2007, ore 19,00 circa, all'interno della Villa Comunale ;

CHE con delibera di G.C. n. 67 del 28.02.2008, si autorizzava il Sindaco pro-tempore prof. Leonardo Giordano a costituirsi nel giudizio instaurato dalla sig.ra Ragone Vittoria Bruna e si conferiva l'incarico in questione all'avv. Rosa Giordano;

CHE il procedimento si è concluso con sentenza n.449/16 emessa dal Tribunale di Matera con la quale veniva accolta la domanda attrice e, per l'effetto, veniva dichiarato il Comune di Montalbano Jonico, in persona del Sindaco pro-tempore, responsabile, nella misura del 50% nella causazione del sinistro oggetto della causa, conseguentemente si condannava il Comune al pagamento in favore della sig.ra Ragone Vittoria Bruna, della somma di € 7.790,00 oltre interessi legali computabili sulla somma previamente devalutata alla data dell'evento dannoso (21 giugno 2007) e quindi rivalutata anno per anno dal dì dell'evento sino alla data di deposito della sentenza più interessi legali sulla somma liquidata dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, nonché della ulteriore somma di € 679,72 per spese mediche documentate; disponeva inoltre la compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite nella misura della metà e condannava il Comune al pagamento della restante metà liquidata in € 2.690,00, di cui € 190,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge, ponendo definitivamente a carico delle parti le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, nella misura del 50 % ciascuno;

CHE con nota del 15.03.2016, acquisita agli atti del Comune in data 16.03.2016 con prot n. 4214, l'avv. Giordano comunicava che da un attento esame della detta sentenza riteneva non condivisibile la motivazione in base alla quale il Tribunale di Matera riconosceva responsabile il Comune nella causazione dell'evento,

seppure nella misura del 50%, atteso che per prevalente giurisprudenza la responsabilità del custode, deve essere totalmente esclusa a causa del comportamento incauto del danneggiato, (cfr. Cass. Civ. Sez.III, 17.10.13, n.23584; Cass. Civ. Sez. VI, 18.02.14, n.3839; ecc..). Pertanto, nel caso di specie, scriveva l'avv. Giordano, ricorrevano giusti motivi per impugnare la sentenza;

CHE con deliberazione di G.C. n.100 del 27.05.2016 l'Amministrazione Comunale stabiliva:

- di prendere atto della nota del 15.03.2016, acquisita agli atti del Comune in data 16.03.2016 con prot n. 4214, conseguentemente di stabilire quale obiettivo quello di produrre appello avverso sentenza n.449/16 emessa dal Tribunale di Matera;

- di attribuire al Responsabile dell'Area Amministrativa l'incarico di attivare le procedure ed adottare tutti gli atti necessari per l'affidamento ad un legale dell'incarico per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio de quo, valutando l'opportunità di estendere l'incarico già conferito a suo tempo al legale incaricato per il primo grado di giudizio visto che il professionista è a conoscenza dell'iter legale fino a questo momento percorso;

CHE con determina n.69 del 9.6.2016 (RG n.422/2016), nel prendere atto del contenuto della Deliberazione di Giunta Municipale n.100 del 27.06.2016, si nominava difensore di fiducia dell'Ente nella causa in parola l'Avv. Rosa GIORDANO già difensore del Comune nel giudizio di primo grado, si approvava lo schema di convenzione disciplinante le condizioni di svolgimento dell'incarico e si impegnava la somma di € 4.539,54 per il pagamento delle competenze legali ;

CHE con propria determina n.24 del 9.3.2017 si liquidava e pagava a titolo di acconto competenze all'avv. Giordano la somma di € 1.500,00 ;

CHE con nota del 29.09.2017, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot.n. 12788, l'avv. Giordano comunicava che il processo di appello si era concluso con sentenza n.447/2017 con la quale la Corte di Appello di Potenza aveva confermato la sentenza di primo grado e condannato il comune alla rifusione delle spese del giudizio di appello;

CHE l'avv. Rosa Giordano, all'uopo interpellata, con nota del 30.10.2017, acquisita agli atti in data 31.10.2017 con prot. n. 14328, comunicava che, esaminata la sentenza, n.477/17, non si ravvisano i presupposti per procedere ulteriormente alla sua impugnazione;

CHE con delibera di G.C. n.3 del 12.01.2018 si prendeva atto della suddetta nota e si stabiliva di non procedere a ricorrere avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza n.447/17;

CHE l'avv. Rosa Giordano con fattura n.01 dell'11.01.2018, acquisita agli atti dell'ente in data 12.01.2018 con prot. n. 614, richiedeva il pagamento delle proprie competenze ammontanti ad € 2.229,31 compresi rimborso forfetario e Cap come per legge;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla liquidazione di quanto richiesto in considerazione dell'incarico svolto ammontante, al netto dell'acconto, ad € 2,229,31 compresi rimborso forfetario e Cap ;

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 9 febbraio 2018 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 da parte degli enti locali al 31.3.2018 ;

VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: "ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed esaminati in particolare:

- L'art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- L'art.192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- L'art.151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

- 1) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €.2.229,13 (rimborso forfetario e cap inclusi) in favore dell'avv. Rosa Giordano, a saldo delle proprie competenze per il procedimento avanti alla Corte di Appello di Potenza tra questo ente e la sig.ra Ragone Bruna Vittoria in premessa specificato ;
- 2) Di imputare la spesa complessiva di €.2.229,13 al cap.124 RR.PP. del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione;
- 3) Di disporre che l'Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso il relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sull' **IBAN: IT16F0846980490000000230055**;
- 4) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza.
- 5) Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

P.I. mtT

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE**
f.to Dr. Vincenzo PIERRO



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. _____ / _____
Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.
Dalla residenza comunale, _____



*IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)*

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
